

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il dilemma delle pensioni: diritti o conti in ordine?

La Corte costituzionale ha rispedito al mittente due degli ultimi provvedimenti con cui si sono limitati gli importi delle pensioni. Una delle

colpe del blocco dell'adeguamento all'inflazione è l'essere intervenuti su assegni non particolarmente alti. Invece nel 2013 è stato bocciato il pre-

lievo sugli importi oltre 90mila euro. Che siano quelle dei ricchi o quelle dei poveri, intervenire sulle pensioni sembra stia diventando sem-

pre più difficile. Ma in passato le sentenze non sono sempre andate in questa direzione.

Prioschi > pagina 7
con un'analisi di Angelo Pandolfo

Tagli alle pensioni, sempre più arduo l'esame alla Consulta

Maggiore severità rispetto agli anni 90

Gli ultimi stop

La mancata perequazione nel 2012-2013
e il contributo di solidarietà dal 2011 al 2014

I vincoli

Tutela degli assegni più bassi, durata limitata
e reimpiego previdenziale dei risparmi

LA RIFORMA MONTI-FORNERO

Il blocco dell'adeguamento all'inflazione è stato cassato anche perché incide sui valori meno alti mentre in passato si era intervenuti per fasce

IL CONTRIBUTO 2000-2002

Il prelievo sui trattamenti più cospicui superò il vaglio della Corte in quanto valutato prestazione patrimoniale e non imposizione tributaria

PAGINA A CURA DI
Matteo Prioschi

La Corte costituzionale diventa via via più diffidente nel valutare gli interventi in materia di pensioni. E, come si è visto con le sentenze 70 del 2015 e 116 del 2013 - con le bocciature delle ultime due operazioni a largo raggio messe in atto per recuperare risorse intervenendo sull'importo degli assegni - si orienta più facilmente verso le censure. Nel dettaglio, le ultime disposizioni a non superare l'esame della Consulta sono state il blocco dell'adeguamento all'inflazione per gli anni 2012-2013 introdotto a fine 2011 dal governo Monti e il contributo di solidarietà per il periodo 2011-2014 previsto dal decreto legge 98/2011.

Bocciature...

Nel primo caso, i giudici hanno evidenziato che, a differenza di casi precedenti, il blocco riguarda due anni invece di uno e incide, per tutto il loro importo, anche sugli assegni di valore meno elevato (tutti quelli sopra tre volte il minimo), mentre in passato si era intervenuti per fasce, quindi solo sulla parte eccedente un determinato ammontare. Inoltre l'intervento è motivato genericamente con la situazione finanziaria contingente.

Nella sentenza si fa ampio riferimento a una precedente decisione, la 316/2010, riguardante il blocco della perequazione avvenuto nel 2008 per gli importi pensionistici superiori a otto

volte il minimo. Tale decisione non era stata censurata perché il sacrificio richiesto a una categoria di pensionati serviva per evitare aggravii ad altri pensionati, si concentrava sui più ricchi e comunque la Costituzione non obbliga a un adeguamento annuale degli importi. In quell'occasione, inoltre, era stato evidenziato che frequenti interventi sulla pe-



requisizione o il suo blocco avrebbero portato a superare gli invincibili principi di ragionevolezza e proporzionalità perché sarebbe venuta meno la difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Cosa che è accaduta, secondo la Corte, con il Dl 201/2011.

...e promozioni

Ma la sentenza 70/2015 fa riferimento anche alla 349 del 1985 con cui si erano già sollevati dubbi sulla legittimità di misure che riducessero in modo notevole e definitivo la garanzia di adeguatezza della pensione senza avere una «imperativa motivazione di interesse generale». Nel dettaglio, però, la decisione 349/1985 non bocciò l'estensione agli iscritti alle gestioni speciali di un sistema di perequazione più penalizzante già in vigore per la gestione principale. Questo perché, secondo i giudici, con tale decisione si rese omogeneo il trattamento dei pensionati in un periodo difficile e perché il sistema fu comunque sostituito «solo» sei anni dopo e con l'aggiunta di una parziale compensazione del mancato incremento patrimoniale che si era verificato nel frattempo.

Il blocco della perequazione per il solo 1998 degli importi superiori a cinque volte il minimo,

invece, ha ricevuto il via libera perché, hanno scritto i giudici nell'ordinanza 256/2001, l'adeguatezza e la proporzionalità delle pensioni devono fare i conti con le risorse disponibili e il blocco si inserisce in una manovra correttiva messa in atto per rispettare gli equilibri di bilancio. In tale occasione non è stato fatto alcun riferimento all'obbligo di legare il provvedimento a una finalità solidaristica in ambito previdenziale, mettendo solo la palese irrazionalità quale limite alla discrezionalità del legislatore nello stabilire la misura degli importi delle pensioni.

Limiti alla «solidarietà»

La finalità solidaristica è una delle ragioni che ha consentito al contributo di solidarietà, introdotto nel triennio 2000-02 sugli importi oltre il massimale, di superare il vaglio della Corte costituzionale, unito al fatto che insisteva sui trattamenti più elevati. In tale occasione (ordinanza 22/2003) venne precisato anche che il prelievo è una prestazione patrimoniale e in quanto tale non rientra nell'ambito dell'articolo 53 della Costituzione che riguarda l'imposizione tributaria in senso stretto.

Con la sentenza 116/2013, in-

vece, si è bocciato il contributo di solidarietà sulla quota di pensione oltre i 90 mila euro annui per il periodo 2011-2014 perché le pensioni sono considerate una retribuzione differita e quello che in tale occasione è stato considerato un prelievo tributario maggiore sui pensionati rispetto ad altre categorie di titolari di reddito è stato ritenuto incostituzionale.

L'elevato numero di sentenze che si sono susseguite nel tempo rende arduo individuare una linea di lettura univoca. Tuttavia sembra potersi affermare che se nel 1997 (sentenza 211) la Corte ammetteva la possibilità addirittura di ridurre l'ammontare delle pensioni già in essere per far fronte alla necessità dell'equilibrio di bilancio senza ulteriori particolari motivazioni e accortezze, negli ultimi anni gli interventi in materia previdenziale sono ammessi solo a fronte del rispetto di vincoli più stringenti. Tra questi il contenimento dell'efficacia temporale del provvedimento, la tutela dei trattamenti di valore più contenuto, la previsione di un «reimpiego» in ambito previdenziale delle risorse derivanti dal prelievo sugli assegni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Retribuzione differita

● Nelle sentenze più recenti, e in particolare la 116 del 2013 e la 70 del 2015, la pensione viene considerata una retribuzione differita e in quanto tale soggetta alla tutela dei principi contenuti nell'articolo 36 della Costituzione che prevede il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa all'interessato e alla sua famiglia. Con la riforma previdenziale e l'introduzione del sistema contributivo, la pensione è stata invece legata alla rivalutazione nel tempo dei contributi effettivamente versati dal lavoratore nell'arco della vita

I verdetti precedenti

 **Semaforo rosso:**
disposizione
di legge bocciata
dalla Corte
Costituzionale

 **Semaforo giallo:**
disposizione
di legge in parte
bocciata dalla Corte
Costituzionale

 **Semaforo verde:**
disposizione di legge
che ha superato il
vaglio della Corte
Costituzionale

SENTENZA 349/1985



Dal 1978 viene esteso agli iscritti alle gestioni speciali il, più sfavorevole, sistema di perequazione introdotto nel 1975 per la gestione principale previdenziale. Tale intervento viene giudicato ammissibile dalla Corte in quanto il sacrificio imposto ai pensionati delle gestioni speciali era collegato alla necessità di evitare

disparità tra diverse categorie di pensionati in un momento di grave crisi economica. Inoltre il sistema del 1975 è stato abolito nel 1984, è stato in vigore «solo per alcuni anni», i suoi effetti economici sono state in parte mitigati a posteriori e quindi ha avuto «carattere temporaneo e contingente»

SENTENZA 417/1996



La Corte costituzionale si pronuncia sull'articolo 11, commi 16 e 18 della legge 537/1993 che prevede una riduzione della pensione per i dipendenti delle Poste che andranno in pensione con anzianità contributiva inferiore a 35 anni nell'ambito della revisione dei pensionamenti anticipati. In tale

occasione i giudici affermano che, «secondo la costante giurisprudenza di questa Corte», non si esclude la possibilità di un intervento legislativo che «per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica» modifichi la disciplina pensionistica anche riducendo l'importo del trattamento previsto

SENTENZA 211/1997



In merito alla variazione, stabilita con legge 608/1996, dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione del Fondo degli spedizionieri doganali, la Corte afferma che non è possibile eliminare retroattivamente una prestazione previdenziale già conseguita. Tuttavia, citando la sentenza 417/1996,

«resta fermo che - anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto»

ORDINANZA 256/2001



Via libera all'articolo 59 della legge 449/1997 che, per il 1998, ha escluso dalla perequazione automatica le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo perché: il legislatore ha discrezionalità nello stabilire l'importo delle pensioni, con «il solo limite della palese irrazionalità»; la

garanzia costituzionale dell'adeguatezza e la proporzionalità delle pensioni sono limitate dalle risorse disponibili; il blocco della perequazione si inserisce nella legge di stabilizzazione della finanza pubblica e trova fondamento nella necessità di rispettare gli equilibri di bilancio

<p>ORDINANZA 22/2003</p> 	<p>Nulla osta al contributo di solidarietà del 2% per il triennio 2000-2002 applicato sulla quota di pensione che supera il massimale annuo (74.505 euro) perché: le risorse recuperate restano in ambito previdenziale per finalità solidaristiche; colpisce le pensioni più</p>	<p>elevate; il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale e non contrasta con l'articolo 53 della Costituzione perché quest'ultimo fa riferimento alla capacità contributiva di ciascuno ma riguarda la materia dell'imposizione tributaria in senso stretto</p>
<p>SENTENZA 316/2010</p> 	<p>Anche il blocco della perequazione nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il minimo supera l'esame della Corte costituzionale perché: con finalità solidaristica ha contribuito, quell'anno, a eliminare l'innalzamento a 60 anni del requisito per la pensio-</p>	<p>ne di anzianità; l'articolo 38 della Costituzione non obbliga un adeguamento annuale di tutti gli importi delle pensioni; la penalizzazione riguarda gli assegni più ricchi che hanno «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo»</p>
<p>SENTENZA 116/2013</p> 	<p>Bocciato il contributo di solidarietà per la parte di pensioni oltre 90mila euro nel periodo 2011-2014 introdotto dal decreto legge 98/2011. I giudici sanzionano il fatto che il contributo va a colpire in modo discriminatorio i pensionati. Poiché la pensione è una retribuzione differita, un maggior prelievo tributario che grava sui</p>	<p>pensionati rispetto ad altri titolari di reddito non è ammissibile. Inoltre si precisa che in quanto decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, il contributo di solidarietà è un prelievo tributario e in quanto tale deve rispettare quanto previsto dall'articolo 53 della Costituzione</p>